loro impianti per valersi di un'altra fonte di energia, si deve ammettere che lo Stato membro poteva ritenere che, aumentando la tariffa ad un livello immediatamente inferiore al limite minimo di detto bidente, esso avrebbe dato adeguata esecuzione alla decisione della Commissione.

Ciò non pregiudica il potere della Commissione di avviare eventualmente un nuovo procedimento a norma dell'art. 93 del trattato nei confronti della nuova tariffa.

2. Qualora, in una decisione che imponga ad uno Stato membro la soppressione o la modifica di un aiuto di stato, la Commissione non precisi il termine entro il quale la soppressione deve avvenire, bensì stabilisca una data limite per comunicare i provvedimenti all'uopo adottati, questa data costituisce la scadenza del termine per l'esecuzione di detta decisione.

RELAZIONE D'UDIENZA
presentata nella causa 213/85 *

I — Gli antefatti

Con decisione 13 febbraio 1985, n. 85/215 (GU L 97, pag. 49), la Commissione constatava, all'art. 1 che « l'aiuto costituito dalla tariffa preferenziale del gas naturale applicata dal 1° ottobre 1984 per l'orticoltura in serre riscaldate nei Paesi Bassi è incompatibile con il mercato comune, a norma dell'art. 92 del trattato e dev'essere soppresso ». All'art. 2 della stessa decisione, la Commissione diponeva che: entro il 15 marzo 1985 « i Paesi Bassi comunicheranno alla Commissione le misure adottate per conformarsi al disposto dell'art. 1 ».

Questa decisione è stata impugnata per annullamento a norma dell'art. 173 del trattato CEE dalla società a responsabilità limitata Kwekerij Gebroeders Van der Kooy BV e Johannes Wilhelmus Van Vliet (causa 67/85), dalla Landbouwschap (causa 68/85) e dal regno dei Paesi Bassi (causa 70/85). Queste cause sono state riunite a norma dell'art. 43 del regolamento di procedura con ordinanza della Corte 24 aprile 1985.

Per l'esposizione dei fatti che hanno preceduto l'adozione della decisione n. 85/215 nonché per la motivazione della stessa si fa richiamo alla relazione d'udienza nelle cause riunite 67, 68 e 70/85 (Racc. 1988, pag. 219).

Con ordinanza 3 maggio 1985, il presidente della Corte ha respinto le istanze di sospensione dell'esecuzione della decisione n. 85/215 già ricordata, presentate nell'ambito di queste cause.

* Lingua processuale: l'olandese.

Dopo l'ordinanza del presidente della Corte, la Commissione, con telex 8 maggio 1985, invitava il governo olandese a comunicarle al più presto, e al massimo entro 14 giorni feriali, i provvedimenti effettivamente adottati per mettere in atto la decisione della Commissione alla data prestabilita.

Con telex 31 maggio 1985 della rappresentanza permanente dei Paesi Bassi, il ministro olandese dell'agricoltura informava la Commissione che il Landbouwschap, la Gasunie e la Vegin avevano stipulato un accordo sulle tariffe del gas per orticoltori, destinato a sostituire l'accordo avente lo stesso oggetto che la Commissione, con la sua decisione n. 85/215, aveva ritenuto implicasse un aiuto incompatibile con il mercato comune. Questo nuovo accordo si fondava sui principi seguenti:

— il prezzo del gas destinato agli orticoltori è pari al prezzo applicato nel settore industriale (tariffa D) + 0,5 centesimi per metro cubo:

— per la stagione 1985-1986 questo prezzo non avrebbe superato un massimo di 45 centesimi per metro cubo per gli orticoltori che impiegavano esclusivamente gas:

— per la stagione 1986-1987 si sarebbe applicato lo stesso sistema di calcolo, dato che il prezzo massimo si sarebbe potuto fissare secondo le circostanze del momento:

— per il periodo tra la prima settimana di giugno e il 1° ottobre 1985, il prezzo del gas impiegato nell'orticoltura sarebbe stato di 45 centesimi per metro cubo.

Nello stesso telex, il governo olandese giustificava la fissazione del prezzo massimo a 45 centesimi per metro cubo sostenendo, da un lato, che la Gasunie prevedeva che, per la stagione 1985-1986, i prezzi del gasolio non avrebbero fatto salire il prezzo del gas per l'orticoltura oltre i 45 centesimi per metro cubo, dato che i prezzi del gasolio determinano quelli del gas. D'altro canto, il governo olandese osservava che, se il prezzo del gas fosse stato superiore ai 45 centesimi per metro cubo, la Gasunie avrebbe rischiato di subire perdite di mercato notevoli.

Il governo olandese dichiarava inoltre di approvare « quest'accordo di massima poiché desiderava non ritardare ulteriormente l'esecuzione della decisione della Commissione ».

Con telex 6 giugno 1985 la Commissione chiedeva ulteriori informazioni al governo olandese. Questo rispondeva con telex 11 giugno 1985, nel quale indicava che l'accordo di massima ricordato nel telex del 31 maggio era stato nel frattempo concretato in un contratto definitivo, applicato nella prima settimana di giugno 1985.

Ritenendo che, così operando, il governo olandese non si fosse conformato alla decisione n. 85/215, la Commissione adiva la Corte a norma dell'art. 93, n. 2, 2° comma, del trattato.

L'atto introduttivo della Commissione è stato registrato nella cancelleria della Corte il 16 luglio 1985.

II — La fase scritta e le conclusioni delle parti

Con atti depositati nella cancelleria della Corte il 18 e il 22 novembre 1985, rispetti-

vamente, il governo del Regno Unito ed il governo danese hanno chiesto di intervenire nella presente causa a sostegno della Commissione.

Con ordinanze del 20 novembre e del 4 dicembre 1985, la Corte ha ammesso detti interventi.

La fase scritta si è svolta ritualmente.

La *Commissione* conclude che la Corte voglia:

« — constatare, conformemente all'art. 93, n. 2, 2° comma, del trattato CEE che il regno dei Paesi Bassi è venuto meno ad un obbligo che gli incombe in virtù del trattato in quanto non si è conformato alle disposizioni degli artt. 1 e 2 della decisione della Commissione 13 febbraio 1985, relativa alla tariffa preferenziale del gas naturale a favore degli orticoltori olandesi e

— porre le spese a carico del regno dei Paesi Bassi ».

Il *governo olandese* nel controricorso chiede « la reiezione del ricorso ». Nella controreplica chiede inoltre « la condanna della Commissione alle spese ».

Il *governo danese* chiede che la Corte voglia « accogliere la domanda ».

Il *governo del Regno Unito* chiede « l'accoglimento del ricorso della Commissione ».

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

III — I mezzi e gli argomenti delle parti

La *Commissione* sostiene che il governo olandese non si è conformato alla decisione n. 85/215 sotto due aspetti:

1) in quanto ha applicato, fatto applicare o consentito l'applicazione senza alcun cambiamento della tariffa vietata dalla decisione summenzionata durante il periodo dal 22 febbraio 1985 alla prima settimana di giugno 1985:

2) in quanto ha applicato, fatto applicare o consentito l'applicazione, a decorrere dalla prima settimana di giugno 1985 e fino alla fine della stagione di riscaldamento 1986-1987, vale a dire fino all'ottobre 1987, di una nuova tariffa del gas per gli orticoltori che va considerata misura d'aiuto a favore degli orticoltori olandesi ai sensi degli artt. 92 e 93 del trattato CEE.

Sull'applicazione senza modifiche della tariffa vietata fino alla prima settimana del giugno 1985

La Commissione sostiene che il governo olandese doveva, in forza della decisione n. 85/215, sopprimere l'aiuto litigioso fin dal 22 febbraio 1985, data alla quale detta decisione gli è stata notificata ed è quindi diventata vincolante per esso o, in subordine, il 15 marzo 1985, data alla quale il governo olandese doveva, in forza dell'art. 2, della decisione n. 85/215, comunicare alla Commissione i provvedimenti adottati a questo scopo. La Commissione osserva che, nella fattispecie, si trattava di un aiuto nuovo che è stato istituito dal governo olandese in

spregio dell'art. 93, n. 3 e che avrebbe dovuto per questo solo motivo venir soppresso o sospeso ancor prima che la Commissione adottasse la decisione n. 85/215. La Commissione non doveva invece fissare alcun termine affinché il governo sopprimesse l'aiuto in questione come contempla l'art. 93, n. 2, poiché questa disposizione non riguarda gli aiuti di nuova istituzione, ma gli aiuti già esistenti.

Quanto alle difficoltà d'ordine giuridico-tecnico che potrebbero essere invocate per giustificare il ritardo nella soppressione dell'aiuto litigioso, la Commissione ricorda che aveva segnalato, dall'11 ottobre 1984, al governo olandese che avrebbe dovuto, in forza del trattato, disapplicare il provvedimento di aiuti in questione prima che la Commissione si pronunciasse sulla sua compatibilità con il mercato comune.

Secondo la Commissione, così stando le cose, il governo olandese o le parti aderenti all'accordo che fissava le tariffe del gas per gli orticoltori avrebbero dovuto adottare provvedimenti cautelari come ad esempio inserire, nei singoli contratti di fornitura, riserve di recupero successivo.

Quanto al fatto che non è stata adottata alcuna iniziativa per modificare la tariffa litigiosa prima della data alla quale il presidente della Corte ha pronunziato l'ordinanza in via urgente nelle cause riunite 67, 68 e 70/85, la Commissione fa osservare che la promozione di un ricorso non ha effetti sospensivi sulla decisione impugnata e che nulla avrebbe impedito al governo olandese di conferire all'applicazione della tariffa litigiosa un carattere temporaneo, durante il corso del procedimento urgente, sicché, in caso di reiezione della richiesta di sospensione, il provvedimento di aiuto potesse venir soppresso immediatamente e con effetto retroattivo.

Il *governo olandese* riconosce che la tariffa vietata dalla decisione n. 85/215 non è stata modificata immediatamente dopo la notifica di questa decisione, ma ritiene che non sarebbe stato logico procedere ad un adeguamento di questa tariffa mentre un'istanza di sospensione della sua esecuzione era ancora pendente, il che avrebbe comportato per gli orticoltori e per la Gasunie il danno che intendevano evitare per l'appunto con la domanda di sospensione.

Dopo la pronunzia dell'ordinanza del presidente della Corte, le parti interessate hanno immediatamente proceduto a mettere in atto la decisione n. 85/215, il che ha richiesto tutti i quattordici giorni utili concessi dalla Commissione nel suo telex del 6 maggio 1985 già ricordato. Un nuovo accordo tariffario è stato stipulato il 4 giugno 1985 vale a dire, secondo il governo olandese, nel termine più breve. Infatti, era necessario da un lato effettuare la lettura dei contatori del gas presso ciascuna impresa onde poter procedere correttamente alla modifica intermedia della tariffa e, d'altro canto, informare per iscritto le imprese distributrici di gas, nonché ciascun orticoltore, del cambiamento della tariffa e ciò a motivo del vincolo contrattuale esistente fra gli orticoltori singoli e le imprese distributrici, in quanto detti contratti precisavano chiaramente le tariffe applicabili fino al 1° ottobre 1985.

Dal momento che la decisione n. 85/215 non l'obbligava a sopprimere la tariffa litigiosa entro una data ben determinata e che il termine contemplato dall'art. 2 di questa decisione è stato prorogato con il telex della Commissione 6 maggio 1985, il governo olandese ritiene di essersi conformato, sotto questo aspetto, alla decisione n. 85/215.

Sulla compatibilità della nuova tariffa con gli artt. 92 e 93 del trattato

La *Commissione* osserva che la nuova tariffa del gas per gli orticoltori si differenzia rispetto alla tariffa che costituisce l'oggetto della decisione n. 85/215 sotto i seguenti aspetti:

— il prezzo massimo è portato da 42,5 a 45 centesimi il m³:

— la clausola di compensazione contemplata nella vecchia tariffa è abrogata:

— la nuova tariffa è fissata per un periodo di due anni con modifica del prezzo massimo dopo un anno, mentre la vecchia era contemplata per un solo anno:

— per il periodo dall'inizio di giugno al 1° ottobre 1985 era contemplato un prezzo fisso di 45 centesimi il m³.

Nonostante queste differenze, la Commissione ritiene che la nuova tariffa sia, al pari della vecchia tariffa, incompatibile con gli artt. 92 e 93 del trattato. Infatti, il prezzo massimo viene fissato per fronteggiare l'eventualità che gli orticoltori passino ad altri combustibili, senza che il governo olandese precisi se lo stesso rischio sussiste in altri settori ove si impiega il gas e come questi settori vi abbiano eventualmente fatto fronte. A questo proposito, il governo olandese si era limitato nel suo telex dell'11 giugno 1985 a osservare che il rischio di conversione per gli utenti industriali non era così tangibile come nel settore dell'orticoltura e che comunque la Gasunie aveva recentemente deciso di frenare l'aumento dei prezzi per gli acquirenti industriali.

La Commissione constata quindi che la nuova tariffa è discriminatoria, poiché non si fonda su criteri economici obiettivi e controllabili seguiti anche negli altri settori economici.

Quanto alla fissazione a 45 centesimi per m³ del prezzo massimo per il gas fornito agli orticoltori, nulla dimostra, secondo la Commissione, che questo prezzo sia stato fissato in modo da tener conto della concorrenza di altri combustibili; il governo olandese si è infatti limitato ad indicare nel suo telex dell'11 giugno del 1985 che questo prezzo era stato prescelto « in base alla valutazione (da parte della Gasunie) del rischio di conversione ad altri combustibili ».

La Commissione si chiede inoltre perché l'adeguamento di questi prezzi massimi sia effettuato dopo un anno e non con maggior frequenza. Rispetto al prezzo del gas che sarebbe stato applicato se la tariffa vigente tra l'aprile del 1983 ed il settembre del 1984 fosse stata mantenuta, la nuova tariffa implica una riduzione di 5,8 centesimi per m³ per il mese di giugno 1985 e di 4,3 centesimi per m³ per il periodo da luglio a settembre 1985. Per il periodo precedente l'adozione della nuova tariffa, questa riduzione era di 5,5 centesimi per metro cubo fino al 1° aprile 1985 e di 8,3 centesimi per m³ dopo questa data e fino all'inizio di giugno.

Quanto al pericolo di passaggio al carbone, la Commissione ricorda che, secondo la relazione periziale che essa ha prodotto in giudizio nelle cause riunite 67, 68 e 70/85 (rapporto GFE), il prezzo del gas naturale che comporta un serio rischio di passaggio ad altri combustibili sarebbe quello di 46,5 centesimi per m³ per un'impresa di dimensioni medie e quello di 47,5 centesimi per m³ per una grande impresa. Di conseguenza, il prezzo massimo di 45 centesimi per m³ è ancora inferiore ai prezzi così calcolati.

La Commissione considera inoltre che i prezzi del carbone hanno fatto registrare re-

centemente una tendenza al rialzo, il che renderebbe meno imminente il pericolo di conversione.

Il *governo olandese* sostiene che, rispetto alla tariffa che ha costituito oggetto della decisione n. 85/215, la nuova tariffa presenta le differenze seguenti:

— il prezzo massimo è fissato ad un livello nettamente più alto:

— questo prezzo massimo non si applica a tutti gli orticoltori, ma solo a quelli che impiegano esclusivamente il gas:

— la durata di validità è portata a due anni, il che svuota di contenuto l'argomento svolto dalla Commissione nelle cause riunite 67, 68 e 70/85, circa la durata troppo breve della vecchia tariffa.

Secondo il governo olandese, bisogna chiedersi quale obbligo imponga la decisione n. 85/215 per quanto riguarda l'adeguamento della tariffa del gas destinato all'orticoltura. Il governo olandese ricorda che, come ha sottolineato nell'ambito delle cause riunite 67, 68 e 70/85, questa decisione si riferiva a due criteri distinti. Da un lato, la Commissione ha accettato una certa differenziazione delle tariffe del gas in funzione del mercato specifico di consumo, in particolare tenuto conto della competitività del gas naturale rispetto ad altri combustibili. D'altro canto la Commissione sostiene che il sistema di elaborazione della tariffa dev'essere in linea di massima identico per tutti i settori economici. Tra questi due criteri, la cui applicazione porterebbe a risultati diversi, le parti aderenti all'accordo tariffario hanno scelto il primo, fissando un prezzo massimo che tiene conto della competitività del gas naturale sul mercato interessato, vale a dire l'orticoltura olandese.

Secondo il governo olandese, un raffronto di queste tariffe con le tariffe applicate in altri settori non è più necessario.

Quanto ai calcoli della Commissione, secondo i quali il prezzo massimo di 45 centesimi per m^3 è ancora troppo basso, il governo olandese osserva che questo prezzo è stato fissato in modo da evitare un passaggio massiccio al carbone. Onde fare ciò era necessario fissare questo prezzo ad un livello inferiore al massimo di 46,5 centesimi per m^3 assunto dalla Commissione, in quanto a questo livello, come precisa la relazione GFE, si verificherebbe un flusso notevole verso il carbone. Il governo olandese inoltre fa osservare che il prezzo massimo di 45 centesimi per metro cubo è superiore al prezzo d'equilibrio calcolato dalla Commissione stessa da 43 a 44,3 centesimi per m^3.

Il *governo danese* sostiene tra l'altro che il fatto che la nuova tariffa si applichi ai soli orticoltori che impiegano esclusivamente gas non è determinante per la valutazione di questa tariffa alla luce degli artt. 92 e 93 del trattato, dal momento che il 95% dell'energia consumata dalle imprese agricole olandesi è costituito dal gas.

Questo governo, come il *governo del Regno Unito* sottolinea inoltre l'impatto di questa nuova tariffa e del vantaggio che esso comporta, per gli orticoltori olandesi, nella concorrenza agli orticoltori degli altri Stati membri.

G. Bosco
giudice relatore